



COMUNE DI MONTEPAONE PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

X ORIGINALE COPIA

N. 31

Data 30/11/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI GASPERINA, MONTEPAONE, MONTAURO E SAN FLORO.

L'anno duemilaquindici, il giorno Trenta, del mese di Novembre, alle ore 16,10, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N/ro d' ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Migliarese Mario	X	
2	Tuccio Giuseppe	X	
3	Venuto Isabella	X	
4	Lucia Francesco	X	
5	Voci Giovanni		X
6	Russo Antonio	X	
7	Urzino Paolo	X	
8	Fiorentino Maria Assunta	X	
9	Tuccio Tiziana	X	
10	Candelieri Saverio	X	
11	Totino Roberto	X	
12	Gerace Francesco		X
13	Fulginiti Umberto	X	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Il SINDACO Presidente, premesso che, essendo il numero dei consiglieri presenti di 11 su n. 13 consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la seduta.

Relaziona sull'argomento il Consigliere Lucia ed evidenzia i contenuti della stessa convenzione

Interviene il Consigliere Fulginiti richiedendo alcune delucidazioni sull'argomento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito gli interventi,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
Del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con la seguente votazione espressa in forma palese Presenti n. 11, - Favorevoli n. 11 – all'unanimità

DELIBERA

Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Tecnica avente ad oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI GASPERINA, MONTEPAONE, MONTAURO E SAN FLORO.
allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di trasmettere la presente al responsabile dell'albo pretorio on-line per la dovuta pubblicazione

Infine con la stessa suddetta votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto

Il V. Segretario
Francesco Romano

Il Sindaco
Mario Migliarese



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

Via Roma, 63- 88060 Montepaone - IVA 00297260796 - TEL. 0967/49294-5, Fax

COMUNE DI MONTEPAONE **PROVINCIA DI CATANZARO**

PROPOSTA **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNE OPERANTE COME CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI GASPERINA, MONTEPAONE, MONTAURO E SAN FLORO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Premesso:

- Che l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Che l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:
 - a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Che l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in Legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:
 - a) Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, sono entrate in vigore il 1° novembre 2015 (Art. 1 comma 169 della Legge 13 Luglio 2015 n. 107), stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
 - b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2);
- Che numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- Che la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- Che alle opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma, si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

- a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);
- b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
- Che in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
 - Che l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - Che il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

Evidenziato quanto segue:

- Che la disposizione dell'art.33, commi 1 e 3-bis del D.Lgs 163/200 deve essere applicata come procedura ordinaria, fermo restando le deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, giusta Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 271/2012/SRCPIE/PAR, adottata nell'adunanza del 04.07.2012;
- Che in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli Comuni sono illegittimi;
- Che la disciplina degli appalti pubblici, per la sua trasversalità, aderisce a tutte le funzioni amministrative fondamentali così come determinate dall'art. 19, comma 1 della legge n. 135/2012;

Considerato che la creazione di una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici consente di:

- ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;

- perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti;

Ritenuto necessario, in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione che istituisca e regoli il funzionamento della struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara, denominata Centrale Unica di Committenza, ai sensi del richiamato art. 33, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, come peraltro previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti Lazio 26/06/2013 n. 138/2013/PAR;

Considerato che i Comuni di Gasperina, Montepaone, Montauro e San Floro, Enti soggetti all'obbligo che qui ci interessa in quanto aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono giunti alla determinazione di addivenire alla costituzione della Centrale Unica di Committenza, attraverso l'utilizzo dello strumento giuridico della Convenzione, ex art. 30 del D. Leg.vo 18.08.2000, costituendo ai sensi del comma 4 l'Ufficio Comune operante come centrale Unica di Committenza

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera **A**) per farne parte integrante e sostanziale;

Precisato altresì, che l'Ufficio Comune operante quale centrale di committenza viene istituito presso il Comune di Montepaone

Dato atto che, nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse da quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ex art. 6 *bis* della legge n. 241/1990;

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Settore Tecnico e della regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L. vo 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1° - lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, come convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Ritenuto necessario, per tutte le ragioni esposte, procedere all'approvazione della Convenzione in oggetto;

Visto il Dlgs n° 163/2006 e s.m.i;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di costituire tra i comuni di Gasperina, Montepaone, Montauro e San Floro una Centrale Unica di Committenza, attraverso l'utilizzo dello strumento giuridico della Convenzione, ex art. 30 del D. Leg.vo 18.08.2000, costituendo ai sensi del comma 4 l'Ufficio Comune operante come centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art.33, commi 1 e 3-bis del D.Lgs 163/2006;

Di approvare, a tal fine, lo schema " **di convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014**" composto da n. 33 articoli, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

Di stabilire che l'Ufficio Comune operante quale centrale di committenza viene istituito presso il Comune di Montepaone

Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, alla sottoscrizione digitalmente della Convenzione in parola, autorizzandolo altresì ad apportarvi le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste in sede di stipulazione;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l'urgenza di assicurare l'operatività della Centrale unica di committenza visto l'obbligatorietà della stessa a partire dal 1.11.2015.

Montepaone 24.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco Ficchi)

L' ASSESSORE ALL' URBANISTICA
(Francesco Lucia)

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

OGGETTO:

**VARIAZIONE E ASSESTAMENTO AL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2015 (ART.
175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000).**

LI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Vincenzo Larocca**

Il Responsabile dell'Area interessata sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il Responsabile di Ragioneria sulla presente proposta di deliberazione esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile:

li,23 .11.2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Vincenzo Larocca

Si dà atto che la copertura finanziaria della presente proposta viene imputata come segue.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Somma da impegnare con la presente proposta
Euro _____ sul cap. _____

Situazione finanziaria del cap. _____ art. _____
com. _____

DESCRIZIONE

Somma stanziata Euro _____

Variazione in aumento Euro _____

Variazione in diminuzione Euro _____

Stanziamiento aggiornato Euro _____

Somma già impegnata Euro _____

Somma disponibile Euro _____


Li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Vincenzo Larocca

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 04/12/2015



► Il Responsabile

Fabbio Rosaria

.....

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 04/12/2015




► Il Responsabile

Dott. Francesco Romano

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile

.....